
LA DETRAZIONE PER I FIGLI

Alcune regole sulla detrazione per i figli

La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o no superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito o che convivano o no con il contribuente o che risiedano all'estero.

La detrazione per i figli è assegnata per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

E' prevista la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Come va divisa la detrazione

I genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. La norma prevede la divisione **al 50%** della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapacienza del genitore con il reddito più basso.

Detrazioni per i figli degli ex-coniugi

La detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% ai genitori. Quando il genitore affidatario, o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto, ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

Se esistono provvedimenti di affidamento, questa stessa disciplina delle detrazioni si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati.

Detrazioni base per i figli a carico

Figlio di età inferiore a 3 anni		900 euro
Figlio di età superiore a 3 anni		800 euro
Figlio portatore di handicap	Inferiore a 3 anni (900 + 220)	1.120 euro
	Superiore a 3 anni (800+220)	1.020 euro

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro da ripartirsi nella misura del 50 % tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati tranne le

ipotesi in cui solo uno dei due genitori si trova in possesso dei requisiti (es. in presenza di due figli avuti con un genitore e due figli con un altro genitore, vedi circolare n. 19/E del 2012) oppure nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro.

Gli importi delle detrazioni sopra indicate sono solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo meno la deduzione per abitazione principale, e 95.000.

Formula per il calcolo

$$\text{DETRAZIONE "BASE"} \quad \times \quad \frac{95.000 - (\text{REDITO COMPLESSIVO} - \text{DEDUZ. ABITAZIONE PRINCIPALE})}{95.000}$$

Il coefficiente che si ottiene dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (es. **0,98456**). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a "0" (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000), oppure uguale a "1" (reddito complessivo pari a zero), le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, sia al numeratore che al denominatore del rapporto, di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via. L'importo così aumentato deve essere considerato con riferimento a tutti i figli compreso il primo.

Le maggiorazioni di 200 euro e di 15.000 euro si applicano per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che dà diritto alla maggiorazione stessa.